CORPORATE & TAX
STUDIO ASSOCIATO
GERMANI | D'UGO | CAGNONI

CIRCOLARE PER LA CLIENTELA

- Risvolti pratici sulla fatturazione elettronica -

10 settembre 2019

Indice:

Premessa 1
Fatturazione anticipata dei servizi 1
Fatturazione differita 2

Premessa

Facendo seguito alla nostra circolare per la clientela - Novità IVA: circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E/2019 e 15/E/2019 e Decreto Crescita - dell'8 luglio 2019, con la presente si intende fornire alcune considerazioni di risvolto pratico ai fini IVA in tema di fatturazione elettronica per quanto riguarda la fatturazione anticipata di servizi nonché la fatturazione differita di cessioni di beni e di prestazioni di servizi.

1. Fatturazione anticipata dei servizi

In dottrina si è argomentato circa il fatto che permangono alcuni dubbi interpretativi in merito alla fatturazione delle prestazioni di servizi nel caso in cui la fattura sia emessa in via anticipata rispetto all'incasso del corrispettivo.
Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo, in quanto non assume rilevanza la realizzazione in concreto del servizio stesso. A seguito delle modifiche dei termini di emissione, la fattura non dovrà più essere emessa entro le ore 24 del giorno di incasso del corrispettivo ma potrà avvenire nei 12 giorni successivi, trasmettendola al SdI entro i 12 giorni successivi all'incasso. In linea coi chiarimenti della circolare 14/E/19 il campo "Data" del file Xml indicherà la data dell'operazione, ad esempio il 9 settembre 2019 se questa coincide con la data di incasso del corrispettivo, senza dover riportare anche la data di emissione.
Occorre poi considerare che spesso per la fatturazione dei servizi l'emissione della fattura avviene **anticipatamente** rispetto all'incasso, ciò determinando comunque l'esigibilità dell'imposta ai sensi dell'articolo 6 comma 4 del DPR 633/72. È il caso molto diffuso per cui a fine mese le aziende emettono fatture anticipate con la data dell'ultimo giorno del mese in cui sono materialmente eseguite le prestazioni, salvo poi trasmettere al SdI le fatture nei giorni successivi, una volta effettuati gli ultimi controlli.
Ricordiamo al riguardo che in caso di incasso del corrispettivo tale momento coincide con l'esigibilità dell'imposta, mentre nel caso di fatturazione anticipata l'esigibilità è determinata dall'emissione anticipata.

A differenza, quindi, della fattura immediata, laddove poi la trasmissione al SdI può avvenire nei 12 giorni successivi, nel caso di fatturazione anticipata andrebbe chiarito che anche tale fattura possa essere trasmessa al SdI nel medesimo termine e non obbligatoriamente lo stesso giorno di generazione della fattura.
Si ricorda infatti che con l'introduzione della fatturazione elettronica la fattura si ha per emessa solo al momento di trasmissione al SdI.
Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, prudenzialmente la fattura anticipata di servizi andrebbe trasmessa al SdI nello stesso giorno della sua emissione.

2. Fatturazione differita

Altra possibilità in ambito di prestazioni di servizi consiste nell'emissione della fattura differita che, tuttavia, appare più stringente rispetto al caso di cessione dei beni.
Infatti secondo la FAQ dell'Agenzia delle Entrate 52/2018 per la fatturazione differita delle prestazioni di servizi vanno indicati gli estremi della "idonea documentazione" che deve contenere "con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti". Tale idonea documentazione può essere costituita da:

- il contratto fra le parti
- la nota di consegna dei lavori
- la lettera di incarico del servizio
- la fattura pro forma o l'avviso di parcella
- un documento attestante l'avvenuto incasso come il bonifico, lo scontrino "parlante" con quietanza o il "documento commerciale parlante" con quietanza
- la relazione professionale (circ. 18/E/2014).

Esempio:
Un professionista che incassa nel mese di settembre 2019 dei compensi professionali (dal medesimo soggetto) per i quali non aveva emesso pro forma potrà emettere fattura elettronica differita entro la data del 15.10.2019 indicando nella medesima gli estremi del bonifico ricevuto poiché nella causale dovrebbe essere contenuta la descrizione dell'operazione eseguita e le parti contraenti sono indicate nella ricevuta del bonifico (che potrebbe essere allegata al momento della trasmissione al SDI).

Quindi la fattura elettronica immediata andrà trasmessa al SdI entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, mentre la differita, da inviarsi al SdI entro il 15 del mese successivo, dovrà riportare nel file Xml gli estremi dell'idonea documentazione sopra citata.
Solo per le cessioni di beni, infatti, se nella fattura differita è indicata la data e il numero del Ddt o del documento idoneo (scontrino parlante, ricevuta fiscale, documento commerciale parlante e buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche) è possibile non indicare nella stessa il dettaglio delle operazioni (circ. 18/E/2014).
Sarebbe dunque auspicabile che le semplificazioni introdotte per le cessioni dei beni vengano estese anche alle fatture differite di servizi, che devono contenere gli estremi dell'idonea documentazione in possesso a questo fine.